

ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

SCADENZA 31 MARZO 2025

Si informa che, con l'approvazione della Legge n. 213/2023 e il successivo Decreto n. 18/2025, è stato introdotto l'obbligo per le imprese iscritte al Registro Imprese di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Tale obbligo si applica a tutte le imprese, ad esclusione delle aziende agricole, ed entra in vigore dal **31 marzo 2025**.

1. Soggetti Interessati

L'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro Imprese. Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, poiché già soggette alla copertura del Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali alle produzioni agricole.

2. Beni Soggetti a Copertura Assicurativa

Le polizze assicurative devono garantire la copertura per danni alle seguenti immobilizzazioni materiali, come definite dall'art. 2424 del Codice Civile:

- **Terreni e fabbricati:** include opere murarie, impianti fissi, ascensori, recinzioni, fognature, impianti idrici ed elettrici;
- **Impianti e macchinari:** comprende tutti i macchinari e le attrezzature destinate all'attività d'impresa;
- **Attrezzature industriali e commerciali:** comprende macchinari, attrezzi e utensili impiegati nelle attività aziendali.

Non sono soggetti all'obbligo assicurativo altri beni aziendali come mobili, arredi, macchine d'ufficio, automezzi e materie prime, salvo specifiche integrazioni contrattuali da concordare con la compagnia assicurativa.

3. Tipologia di Eventi Coperti

Le polizze devono offrire copertura per i danni derivanti da:

- **Terremoti:** eventi sismici rilevati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **Alluvioni, inondazioni ed esondazioni:** fuoriuscita d'acqua da bacini naturali o artificiali con danni conseguenti;
- **Frane:** scivolamenti o cedimenti del terreno dovuti a eventi naturali.

4. Caratteristiche della Polizza Assicurativa

Ai fini dell'obbligo, la polizza deve prevedere:

- **Scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno** per somme assicurate fino a 30 milioni di euro;
- **Premi proporzionali al rischio**, calcolati in base alla posizione geografica e alla vulnerabilità dei beni;
- **Massimali di indennizzo:**
 - Fino a 1 milione di euro: pari alla somma assicurata;
 - Da 1 a 30 milioni di euro: copertura minima del 70% del valore assicurato;
 - Oltre 30 milioni di euro: condizioni da definire tra le parti.

5. Obblighi e Scadenze

Le imprese devono adempiere all'obbligo di copertura assicurativa entro il **31 marzo 2025**. Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle nuove disposizioni avverrà al primo rinnovo utile. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, la scadenza dell'obbligo è posticipata al **31 dicembre 2025**.

6. Conseguenze della Mancata Stipula della Polizza

Il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo può comportare l'esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, comprese quelle previste in caso di calamità naturali. Inoltre, le imprese prive di adeguata copertura potrebbero subire ripercussioni finanziarie significative in caso di eventi catastrofici.

7. Come Adeguarsi

Invitiamo tutte le imprese a verificare la conformità della propria copertura assicurativa e, se necessario, a sottoscrivere una polizza conforme ai nuovi requisiti normativi entro i termini previsti. Il nostro team è a disposizione per fornire consulenza e supporto nella scelta della soluzione più adeguata.